



DELIBERA N. 237 del 21 MAGGIO 2025

Fasc. ris. Anac UWHIB 2022-004000

Oggetto: UWHIB 2022-004000 – Agenzia *OMISSIS* – Procedimento sanzionatorio avviato con atto prot. n. *OMISSIS* del 18.04.2023 ai sensi dell'art. 54 bis comma 6 primo periodo del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 10 del "*Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001*" adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con *Delibera n. 690 del 1 luglio 2020* (GU n. 205 del 18.8.2020) – **Archiviazione del procedimento.**

Visto

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)*»;

Visto

l'art. 24 del d.lgs. 24/2023, il cui primo comma prevede: "*Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017*".

Vista

la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.;

Visto

il d.lgs. 165/2001, e in particolare l'art 54 bis come modificato dall'art. 1 della l. 30 novembre 2017 n. 179;

Vista

la legge 24 novembre 1981 n. 689;

Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241

Visto

il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Visto

il "*Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo*

54-bis del decreto legislativo n. 165/2001" adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 690 del 1° luglio 2020 (GU n. 205 del 18.8.2020);

Viste

le "Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001" (adottate con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021);

Viste

le relazioni dell'Ufficio vigilanza sulle segnalazioni degli informatori e sulle misure ritorsive e rapporti con il terzo settore;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 21 maggio 2025;

Delibera

Premessa

Con comunicazione di misure ritorsive acquisita in sede di audizione in data 16.02.2023, giusta verbale prot. n. *OMISSIS* in pari data, il dott. *OMISSIS* (nel prosieguo per brevità, anche WB), n.q. di funzionario dell'Agenzia *OMISSIS* (nel prosieguo, per brevità, anche Agenzia o *OMISSIS*), lamentava di aver subito misure ritorsive nella sua qualità di whistleblower. In particolare, il WB sosteneva di essere stato sottoposto a n. 2 procedimenti disciplinari di natura ritorsiva, scaturiti da pregresse denunce da lui presentate alla Procura della Repubblica di *OMISSIS*, aventi ad oggetto illeciti dei quali era venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza. Il WB lamentava di aver subito altre iniziative ritorsive, consistenti nella revoca delle credenziali di accesso alle banche dati dell'Agenzia e quindi nella sostanziale estromissione dalle attività lavorative. Ulteriori misure ritorsive emergevano nel corso del procedimento, più precisamente in sede di acquisizione di atti a seguito di specifiche richieste istruttorie (trasferimento d'ufficio del funzionario alla Direzione *OMISSIS*).

La vicenda Dalla documentazione presente in atti, la vicenda può essere ricostruita come di seguito:

- In data 30.05.2019 il WB, funzionario dell'Agenzia *OMISSIS*, all'epoca in servizio presso l'Ufficio *OMISSIS*, subiva un tentativo di corruzione finalizzato alla realizzazione di operazioni fittizie relative ad esportazioni di prodotti alcolici soggetti ad accise; nel corso di detto tentativo, il WB veniva a conoscenza, tra l'altro, del possibile coinvolgimento di alcuni funzionari *OMISSIS* nella commissione delle suddette operazioni, circostanza, questa, che nella medesima data del 30.05.2019 riferiva al proprio dirigente con apposita relazione di servizio;
- il 5.06.2019, veniva presentata dal WB alla Procura della Repubblica di *OMISSIS* formale "Comunicazione di notizia di reato" nella quale si riferiva dell'episodio accaduto al WB tre giorni prima e di quanto appreso a proposito dei colleghi possibilmente coinvolti. La Procura avviava una indagine penale (proc. penale n. *OMISSIS* RGNR) nel corso della quale il Pubblico Ministero in data 25.06.2019, secondo quanto riferito dal WB -, chiedeva a quest'ultimo e al suo diretto superiore, dott. *OMISSIS*, nella qualità di direttore *OMISSIS* per il *OMISSIS*, di svolgere una indagine interna sui fatti denunciati.
- in data 31.01.2020 veniva nominato il nuovo Direttore Generale dell' *OMISSIS*, dott. *OMISSIS*, il quale, consapevole dell'indagine penale in corso, come da encomio del Questore di *OMISSIS* inviato al suo predecessore dott. *OMISSIS*, quindi disponibile in atti presso la direzione generale dell' *OMISSIS*, nei primi giorni di febbraio 2020, secondo la ricostruzione di *OMISSIS*, convocava quest'ultimo e il suo superiore, dott. *OMISSIS*, al fine di conoscere fatti e nomi relativi all'indagine avviata dalla Procura di *OMISSIS*. In ragione della natura riservata dell'indagine e del coinvolgimento in essa di soggetti interni dell'Agenzia, sia il WB che *OMISSIS* fornivano solo sommarie informazioni, come da direttive ricevute dalla Procura stessa.
- il WB veniva poi incaricato il 25.06.2029 insieme a *OMISSIS* (ed altro funzionario *OMISSIS*), sempre dall'A.G.O., di svolgere, nel periodo di diffusione dell'epidemia da covid 19, attività di verifica sulle importazioni dei dispositivi sanitari di protezione individuale e, nell'ambito di tali attività di polizia giudiziaria/tributaria, il WB acquisiva elementi informativi potenzialmente comprovanti fatti di rilevanza penale, atteso che per le mascherine destinate alla Protezione Civile era risultata, a seguito di



verifiche eseguite sui prodotti e sulla relativa documentazione, la non idoneità all'uso delle stesse, nonché la falsificazione delle certificazioni di accompagnamento;

- il 6.04.2020 il dott. *OMISSIS* predisponendo apposita relazione indirizzata all'Avv. *OMISSIS*, vice direttore generale e per il suo tramite al direttore *OMISSIS*, nella quale riferiva lo stato delle attività di verifica condotte in collaborazione con i vertici dei carabinieri del *OMISSIS* concernenti l'*indebita messa in commercio ed in uso di DPI, soprattutto mascherine, igienizzanti e guanti*; in detta relazione venivano illustrate le criticità riscontrate rispetto ai dispositivi sanitari di protezione individuale importati e, al contempo, venivano suggerite possibili soluzioni rispetto alle anomalie registrate; Agli atti vi è uno scambio di messaggi *whatsapp* tra il WB e *OMISSIS*, acquisito al prot. n. *OMISSIS* del 10.10.2023, nei quali il primo comunica a *OMISSIS* che la relazione da lui richiesta (e che il WB indica essere quella del dott. *OMISSIS* sopra richiamata) era stata inviata al dott. *OMISSIS*.
- il 9.04.2020, insieme ai Carabinieri del *OMISSIS*, il WB partecipava alle operazioni di sequestro in *OMISSIS* di parte dello stock di mascherine non idonee all'uso, che, a suo dire, a *OMISSIS* "non avevano sequestrato o non volevano sequestrare"; tale circostanza è emersa nel corso dell'audizione richiamata in premessa del 16.02.2023;
- il 10.04.2020 il dirigente *ad interim* dell' *OMISSIS* veniva rimosso dall'incarico e sostituito, con decorrenza 14.04.2020, da un altro dirigente, il dott. *OMISSIS*, il quale convocava in data 14.04.2020 il dott. *OMISSIS* invitandolo (secondo quanto riportato dal segnalante e non smentito dallo stesso *OMISSIS* in sede di memorie difensive) ad ignorare il fatto che i dispositivi di protezione fossero inutili e inadeguati all'uso, testualmente "farlocchi", e ciò esclusivamente per "necessità (ragioni) di Stato", che si imponevano "rispetto alla realtà denunciata". Peraltro, come risulta dalla documentazione integrativa pervenuta da parte di *OMISSIS* al prot. n. *OMISSIS* del 13.10.2023, in quella occasione *OMISSIS* si rivolse al WB invitandolo a "girarsi dall'altra parte e lasciare passare le mascherine inadeguate" (si tratta di una circostanza emersa dalla trascrizione della conversazione tra *OMISSIS* e *OMISSIS* depositata agli atti della Procura della Repubblica di *OMISSIS* e testualmente riprodotta nella citata integrazione prot. n. *OMISSIS* /2023);

Le misure ritenute ritorsive

Stando alle risultanze della fase preistruttoria e alle dichiarazioni del segnalante, successivamente ai fatti sopra rappresentati, il WB ha cominciato a subire misure ed iniziative da lui ritenute *ritorsive*, quali:

a) Estromissione dagli accessi informatici.

Successivamente all'incontro del 14.04.2020 con il dott. *OMISSIS*, neo-dirigente dell'*OMISSIS*, il WB veniva estromesso da tutte le attività di istituto a seguito della revoca di tutte le credenziali di accesso alle banche dati dell'Agenzia. Si tratta di una circostanza descritta nel verbale del 16.09.2021 relativo alla escussione del dott. *OMISSIS* in qualità di persona informata sui fatti nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* /2020.

La revoca delle credenziali di accesso alle banche dati dell'Agenzia è anche confermata nella richiesta di archiviazione del 21.04.2022, indirizzata al GIP (procedimento penale n. *OMISSIS* /2020), nella quale si evidenziava che il WB "ha subito un danno, se non altro dal punto di vista lavorativo, essendo stato privato di tutti gli accessi ai sistemi informatici dell'Agenzia e quindi **impossibilitato a svolgere qualsiasi incarico operativo**".

A corroborare tale valutazione di *prima facie* ritorsione soccorreva anche la circostanza, precisata da *OMISSIS* con integrazione pervenuta al prot. n. *OMISSIS* del 27.10.2023, che gli accessi gli erano stati bloccati "per non poter più lavorare" già dal mese di maggio 2020, cioè prima della data in cui i vertici dell'Agenzia avevano acquisito le informazioni richieste a *OMISSIS* sui medesimi accessi; dette informazioni, infatti, pervennero quattro mesi dopo il blocco effettivo degli accessi, ovvero solo nel mese di settembre 2020. Si tratta di accessi, quindi, revocati a *OMISSIS* prima di conoscere i riscontri sulle sue attività e tale decisione, come da lui stesso evidenziato nella nota prot. n. *OMISSIS* del 27.10.2023, con la conseguenza che tale privazione non poteva essere in alcun modo giustificata se non per motivi ritorsivi e per impedirgli di svolgere le indagini in corso.

b) Pressioni dell'Audit *OMISSIS* sul WB nel mese di novembre 2020, successiva iscrizione dello stesso nel registro degli indagati per accesso abusivo ai sistemi informatici e conseguente procedimento disciplinare.

Con nota del 24.11.2020 *OMISSIS* viene convocato dall'Audit *OMISSIS* per il successivo 26 novembre al fine di rendere chiarimenti in merito alle numerose interrogazioni operate sulla banca dati *OMISSIS*. Le risultanze finali dell'Audit a carico di *OMISSIS* saranno poi oggetto di apposita relazione del 18.12.2020 (prot. *OMISSIS*), a firma del direttore centrale

della Direzione *OMISSIS*, inviata al Direttore generale *OMISSIS* e, successivamente, con nota prot. n. *OMISSIS* /RU del 4.10.2021, al Direttore interregionale della *OMISSIS* dott. *OMISSIS*, per fini disciplinari.

Nel corso della suddetta audizione, disposta dal direttore generale dell'Agenzia in data 18.11.2020, il WB risponde sì alle richieste formulate dall'Audit, ma tace i nominativi, richiesti, dei colleghi interessati dagli accessi informatici (nota riservata Audit del 18.12.2020). *OMISSIS*, infatti, per non violare il segreto investigativo, non rivela né l'esistenza di una attività di indagine, pur lasciando intendere di avervi preso parte, né la circostanza che la stessa si fosse o meno conclusa, e neppure fornisce indicazioni sul P.M. titolare del relativo fascicolo. Che nel settore dei *OMISSIS* vi fosse un'indagine "estremamente riservata" delegata dalla Procura della Repubblica di *OMISSIS* al direttore *OMISSIS*, a *OMISSIS* e ad un altro funzionario, dott. *OMISSIS*, viene confermato il 30.11.2020, nell'ambito della medesima verifica Audit, sia da *OMISSIS* sia da *OMISSIS*, il quale ultimo precisa anche che la relazione conclusiva di detta indagine era stata già depositata in Procura. Rispetto a *OMISSIS*, che non aveva fornito all'Audit adeguate giustificazioni in merito ai numerosi accessi alle banche dati dell'Agenzia, l'Amministrazione si persuadeva a denunciarlo all'autorità giudiziaria.

Infatti, nell'ambito della documentazione integrativa prodotta da *OMISSIS* con prot. n. *OMISSIS* del 3.04.2023, si rinviene la relazione di *OMISSIS*, direttore centrale della direzione *OMISSIS*, datata 14.11.2022 e indirizzata agli organi inquirenti, nella quale egli afferma di avere messo a punto una notizia di reato nei confronti di *OMISSIS* sull'ipotesi di accessi abusivi ai sistemi informatici "a motivo soprattutto della insistenza/pressione operata da *OMISSIS* e tenuto conto di quanto da *OMISSIS* stesso scritto nella nota prot. n. *OMISSIS* del 21.10.2020 (depositata agli atti della Procura della Repubblica)." Il 14.01.2021, un anno dopo la conclusione della verifica straordinaria compiuta dalla Direzione *OMISSIS*, il WB veniva informato di essere indagato in un procedimento penale aperto il 15.12.2020 per accesso abusivo ai sistemi informatici, fascicolo poi archiviato, come da comunicazione della Procura inviata all'Amministrazione il 16.09.2022. E proprio a causa delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica, *medio tempore* l'Amministrazione aveva avviato un procedimento disciplinare a carico del dott. *OMISSIS*.

c) Procedimento disciplinare del mese di aprile 2021 nei confronti del WB per commenti postati su Facebook.

Nel mese di aprile 2021 veniva avviato nei confronti di *OMISSIS* un procedimento disciplinare per alcuni commenti postati nel suo profilo privato *Facebook* e ripresi da un articolo di stampa e, riguardanti un'azienda che aveva dichiarato una esportazione di rottami di ferro quando, in realtà, quella destinata agli *OMISSIS* era una partita di *OMISSIS*. Nel procedimento disciplinare attivato in ragione dei commenti postati da *OMISSIS* sulla vicenda *de qua* si ipotizzava un'offesa implicita di quest'ultimo ai danni dell'Amministrazione, sanzionabile con il licenziamento. A seguito delle difese di parte, il procedimento disciplinare veniva archiviato dal responsabile dell'UPD (diretto superiore del WB) che, stando alla ricostruzione fornita in audizione da *OMISSIS*, sarebbe stato poi redarguito dal direttore del personale per tale decisione;

d) trasferimento del WB alla Direzione *OMISSIS*, con correlato demansionamento di fatto del funzionario, come risulta dalla lettura della nota da ultimo pervenuta al prot. n. *OMISSIS* del 13.10.2023 nella quale *OMISSIS* evidenziava che, su ordine di *OMISSIS*, in data 15.05.2020 (Ods. N. *OMISSIS* /2020) era stato trasferito senza alcun motivo ad un ufficio (Ufficio *OMISSIS*) che ancora non aveva alcuna competenza, fermo restando che già non poteva più lavorare essendo stato privato di ogni accesso ai sistemi doganali come già accertato dalla Procura della Repubblica.

Preso atto di quanto segnalato e considerata la mole della documentazione versata in atti e la particolare complessità delle vicende oggetto di accertamenti, al fine di ottenere un quadro della situazione che fosse il più esaustivo possibile ed evidenziasse chiaramente gli aspetti sostanziali e dirimenti dei fatti rappresentati, l'Autorità richiedeva al WB integrazioni e chiarimenti con prot. n. *OMISSIS* del 2.03.2023. In riscontro a quanto richiesto, il segnalante presentava apposita memoria pervenuta al prot. n. *OMISSIS* del 22.03.2023, corredata da ulteriore documentazione di supporto. Con una seconda memoria integrativa (e documenti allegati), prodotta dal dott. *OMISSIS* al prot. n. *OMISSIS* del 3.04.2023, in riscontro ad ulteriori richieste istruttorie formulate dall'Ufficio con prot. n. *OMISSIS* del 27.03.2023, il segnalante continuava a fornire elementi informativi utili alle valutazioni del caso.

Conclusione della fase preistruttoria

La pre-istruttoria condotta ha evidenziato la possibile violazione dell'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001 (applicabile al caso in esame) da parte di *OMISSIS* nella sua qualità di Direttore Generale dell' *OMISSIS* per aver adottato misure ritorsive ai danni del funzionario dott. *OMISSIS*, come indicate in premessa, *OMISSIS* nella sua qualità di Direttore della Direzione *OMISSIS* per il suo ruolo di coadiutore nell'interrogatorio audit sopra richiamato e per aver svolto verifiche interne di natura ispettiva,



OMISSIS nella sua qualità di Direttore Centrale della *OMISSIS* per avere interrogato in modo pressante il WB in merito agli accessi alle banche dati dell'amministrazione presuntivamente illegittime, e *OMISSIS* nella sua qualità di dirigente presso l'Ufficio *OMISSIS*, per avere invitato con toni minacciosi *OMISSIS* ad ignorare che i dispositivi di protezione importati fossero inutili "farlocchi".

Questi ultimi non avrebbero opposto (pur avendone facoltà vista l'enormità delle richieste a fronte di fatti evidentemente inconsistenti) alcuna resistenza aderendo acriticamente agli "ordini" provenienti dall'alto. Peraltro, anche sul piano delle tempistiche, tutte le azioni ritorsive iniziano all'indomani dell'insediamento di *OMISSIS* avvenuto nel mese di gennaio 2020 e proseguono per un arco temporale di circa due anni.

Infatti, come anticipato in premessa, l'avversione del Direttore Generale dell'Agenzia dott. *OMISSIS* e le relative iniziative ritorsive sarebbero scaturite dalla denuncia che il WB aveva inoltrato alla Procura della Repubblica di *OMISSIS* relativamente ai delitti fiscali presumibilmente commessi presso l'aeroporto di Roma *OMISSIS* che coinvolgevano personale interno all'Amministrazione. Secondo la ricostruzione fornita dallo stesso WB, il dott. *OMISSIS* "aveva timore che tra gli indagati vi potessero essere persone di sua fiducia".

Dalla ricostruzione dei fatti fornita dal WB, era evidente che il dott. *OMISSIS* fosse a conoscenza della denuncia presentata dal segnalante dopo aver subito il tentativo di corruzione. Dall'integrazione fornita da *OMISSIS* con nota prot. n. *OMISSIS* del 13.10.2023 si inferisce che il direttore *OMISSIS* era a conoscenza della denuncia del 5.06.2019 inoltrata alla Procura della Repubblica di *OMISSIS* dal dott. *OMISSIS* per fatti illeciti interni all'Agenzia (corruzione di dipendenti in materia di accise proc. penale n. *OMISSIS* /19 RGNR). La ragione di tale conoscenza è data dal fatto, dice *OMISSIS*, che dall'atto di encomio del Questore di *OMISSIS*, trasmesso al predecessore di *OMISSIS*, dott. *OMISSIS*, alla conclusione delle indagini di P.G., emergeva chiaramente l'esistenza di una denuncia da parte di *OMISSIS* all'Autorità giudiziaria. Inoltre, secondo *OMISSIS*, *OMISSIS* era a conoscenza della denuncia anche perché da quella denuncia e dalle successive indagini era scaturito il recupero di una ingente somma di danaro (*OMISSIS* milioni di euro) a titolo di iva sui petroli.

L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Alla luce della documentazione prodotta in fase preistruttoria, dalla quale era emersa una possibile violazione dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, l'Autorità in quanto titolare *ex lege* del potere sanzionatorio riconosciutole dal comma 6, primo periodo, del medesimo articolo, in data 18.04.2023 (prot. n. *OMISSIS*) ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti del dott. *OMISSIS*, del dott. *OMISSIS*, del dott. *OMISSIS* e del dott. *OMISSIS*, con atto di contestazione degli addebiti in forma cumulativa, indirizzandolo a tutti i soggetti individuati come responsabili delle ritorsioni in argomento, in qualità di autori di un medesimo progetto ritorsivo ai danni del WB. Al dott. *OMISSIS* l'atto in argomento veniva poi trasmesso anche mediante servizio postale tramite raccomandata A/R n. *OMISSIS* per disguidi pec non imputabili all'Ufficio procedente e ricevuto dal destinatario in data 5.05.2023.

Nelle valutazioni istruttorie che hanno condotto l'ANAC ad adottare il citato avvio del procedimento assume rilievo anche l'avviso di garanzia, prodotto in atti dal WB, inviato a *OMISSIS* dalla Procura della Repubblica di *OMISSIS* in data 31.01.2023, nel quale venivano contestate a quest'ultimo specifiche ipotesi di reato proprio per le iniziative assunte nei confronti del dott. *OMISSIS*, che nel procedimento penale assumeva la qualifica di persona offesa, "provocando così alla parte offesa (*OMISSIS*) un male ingiusto consistente nel demansionamento di fatto, con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di un altro pubblico ufficiale, cioè la P.O. *OMISSIS* nella sua duplice veste di funzionario di *OMISSIS* e di Polizia Giudiziaria".

In riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento pervenivano controdeduzioni e documenti da parte del dott. *OMISSIS* e del dott. *OMISSIS* in data 8.05.2023, rispettivamente ai prott. nn. *OMISSIS* e *OMISSIS*, nonché in data 19.05.2023 da parte del dott. *OMISSIS* al prot. n. *OMISSIS*, e la memoria del dott. *OMISSIS* pervenuta il 5.06.2023 al prot. n. *OMISSIS*. Successive memorie e istanze sono inoltre pervenute ai protocolli di seguito elencati, rispetto ai quali si darà conto in trattazione limitatamente ai profili di interesse, sia per esigenze di sintesi, sia per ragioni di pertinenza al *thema decidendum* e/o di assorbimento delle valutazioni in ordine alla riscontrata assenza, da parte dell'Autorità, dei presupposti che comportano l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 54bis del d.lgs. n. 165/2001:

- n. *OMISSIS* del 5.10.2023, istanza di sospensione del procedimento da parte di *OMISSIS* per pendenza di giudizio penale ex art. 15, comma 3, lett. c) del Regolamento ANAC;
- n. *OMISSIS* del 12.05.2023, istanza di accesso agli atti da parte del dott. *OMISSIS* (accoglimento parziale prot. n. *OMISSIS* dell'8.06.2023);
- n. *OMISSIS* del 10.10.2023, riproduzione di messaggistica whatsapp del 7.4.2020 depositata da *OMISSIS*;

- n. *OMISSIS* del 17.10.2023, istanza *OMISSIS* di accesso agli atti a non adottare atti di definizione del procedimento (accoglimento prot. n. *OMISSIS* del 17.11.2023);
- n. *OMISSIS* del 18.10.2023, istanza di audizione del dott. *OMISSIS* (rigettata dall'ANAC con prot. n. *OMISSIS* del 26.10.2023);
- n. *OMISSIS* del 19.10.2023, ulteriori precisazioni del WB a chiarimento di quanto già depositato in atti;
- n. *OMISSIS* del 30.10.2023, istanza dott. *OMISSIS* di accesso agli atti (accoglimento parziale prot. n. *OMISSIS* del 17.11.2023);
- n. *OMISSIS* del 15.11.2023, istanza dott. *OMISSIS* di accesso agli atti (rigetto prot. n. *OMISSIS* del 5.12.2023);
- n. *OMISSIS* del 6.11.2023, memoria di opposizione dott. *OMISSIS*;
- n. *OMISSIS* del 14.11.2023, integrazione WB in riscontro a richiesta istruttoria prot. n. *OMISSIS* del 13.11.2023;
- n. *OMISSIS* del 16.11.2023, memoria WB con opposizione su accesso delle controparti;
- n. *OMISSIS* del 23.11.2023, memoria di opposizione dott. *OMISSIS*;
- n. *OMISSIS* e n. *OMISSIS* del 23.11.2023, integrazioni documentali dott. *OMISSIS*;
- n. *OMISSIS* e n. *OMISSIS* del 15.12.2023, note informative supplementari del dott. *OMISSIS*;
- n. *OMISSIS* del 4.01.2024, memoria *OMISSIS* su nuove contestazioni disciplinari;
- n. *OMISSIS* del 19.04.2024, richiesta di audizione presentata dal dott. *OMISSIS*;
- n. *OMISSIS* del 27.06.2024 e n. *OMISSIS* del 28.06.2024, integrazione memorie dott. *OMISSIS*;
- n. *OMISSIS* del 18.12.2024, richiesta di archiviazione del dott. *OMISSIS* (rigetto prot. n. *OMISSIS* del 31.01.2025);
- n. *OMISSIS* del .02.2025, richiesta di archiviazione del dott. *OMISSIS*.

Ed ancora, in data 19.05.2023 (prot. n. *OMISSIS*) il WB ha integrato la documentazione prodotta con certificazione medica attestante la seguente patologia: *disturbo post-traumatico da stress cronico di tipo occupazionale*. Il 26.06.2023 è pervenuta una ulteriore integrazione del WB al prot. n. *OMISSIS* con allegata ordinanza dell'Ufficio per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di *OMISSIS*, emessa nell'ambito del proc. pen. n. *OMISSIS* /2020 R.G. a carico di diversi soggetti tra cui il dott. *OMISSIS*, con la quale il Tribunale dispone nei suoi confronti l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione di residenza con divieto di comunicazione con terzi. Al riguardo, si evidenzia quanto dedotto dal dott. *OMISSIS* con memoria prot. n. *OMISSIS* del 15.12.2023 (integrata da prot. n. *OMISSIS* del 15.12.2023), nella quale il Direttore sottolinea come tale documento riguardi un procedimento penale che ha ad oggetto fatti del tutto diversi ed in alcun modo connessi o connettabili con la posizione giuridica di *OMISSIS* (Tribunale Ordinario di *OMISSIS*, Ufficio per le indagini preliminari, proc. n. *OMISSIS* /2020 R.G.). Ne discenderebbe con ogni evidenza come, al contrario, il deposito sia stato effettuato a fini esclusivamente denigratori. Il 6.07.2023 è pervenuta ulteriore integrazione documentale da parte del WB al prot. n. *OMISSIS* con allegata richiesta di rinvio a giudizio del dott. *OMISSIS* emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *OMISSIS* nell'ambito del proc. pen. n. *OMISSIS* /2021, che contiene riferimenti espliciti ai fatti denunciati ad ANAC dal dott. *OMISSIS*, come descritti nella presente delibera, nonché il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ex art. 419 c.p.p. per il giorno 20.11.2023.

E LE DIFESE DI PARTE

Ripercorrendo in estrema sintesi e per quanto qui di interesse le ragioni difensive contenute nelle memorie prodotte dai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, risulta quanto segue.

Il dott. *OMISSIS* (memoria prot. n. *OMISSIS* dell'8.5.2023) assumeva "del tutto infondate" le "*gravissime accuse*" mosse nei suoi confronti, ritenendo nel contempo di aver subito un grave danno alla immagine professionale, specie in ragione del suo ruolo di R.P.C.T. dell'Agenzia. Il dott. *OMISSIS* precisava di essere totalmente all'oscuro (i) delle attività svolte dal dott. *OMISSIS* tra il 2019 e il 2020, (ii) delle vicende intercorse tra lo stesso Direttore *OMISSIS*, (iii) delle denunce inoltrate da *OMISSIS* alla Procura della Repubblica di *OMISSIS*, ovvero, in sintesi, di non sapere nulla di ciò da cui sarebbero scaturite le presunte iniziative ritorsive ai danni di *OMISSIS*. Ne deriverebbe, nelle tesi di *OMISSIS*, il venire meno del necessario presupposto logico-giuridico per potergli addebitare di aver preso parte (quanto meno in modo consapevole) ad un eventuale disegno ritorsivo orchestrato dal direttore *OMISSIS*. Egli inoltre escludeva di aver eseguito pedissequamente gli ordini impartiti da *OMISSIS*, in quanto il ruolo da lui svolto nella vicenda *de qua* trovava ragione nelle attribuzioni di natura ispettiva proprie dell'incarico conferitogli di direttore della Direzione *OMISSIS* dal direttore p.t. dell'Agenzia. Il primo intervento svolto da *OMISSIS* nell'espletamento delle sue funzioni trovava, infatti, puntuale *incipit* nell'elevato numero di interrogazioni operate da *OMISSIS* sulle banche dati dell'Agenzia, che spinsero all'epoca il dott. *OMISSIS* a chiedere al direttore *OMISSIS* di valutare l'opportunità di attivare la struttura di audit centrale al fine di accertare, in contraddittorio con la parte, la natura di tutti quegli accessi. *OMISSIS* sostiene che non poteva presumere che l'incarico conferitogli per le vie



brevi da *OMISSIS*, volto ad accertare eventuali profili di illegittimità delle iniziative assunte da *OMISSIS* nascondesse un'iniziativa ritorsiva nei confronti del dipendente né che, riguardo a tale incarico, fossero ravvisabili profili di illegittimità, tenuto conto di quanto gli veniva rappresentato dalla Direzione centrale *OMISSIS* all'esito delle preventive verifiche da questa svolte sulla possibile esistenza di indebite consultazioni delle banche dati tributarie.

Il dott. *OMISSIS*, inoltre, esclude che in sede di audizione sia mai stata formulata richiesta di fornire i nomi degli indagati interni. Le richieste in sede di audit, invece, si sarebbero incentrate sulla necessità di poter avere qualche riscontro a conferma della legittimità delle interrogazioni operate da *OMISSIS* sulle banche dati. Pertanto, l'intenzione di *OMISSIS* era solo quella di acquisire elementi utili a confermare la legittimità dell'operato di *OMISSIS* e non già quella di conoscere i nominativi di eventuali soggetti indagati. *OMISSIS*, infine, non ritenendo sussistenti, all'epoca, elementi idonei per poter procedere alla contestazione di un rilievo disciplinare nei confronti di *OMISSIS*, non proponeva neppure la trasmissione degli atti formati in sede di audit all'Ufficio Procedimenti disciplinari, come è prassi nelle relazioni conclusive di questi, con esito positivo.

La seconda verifica ispettiva condotta da *OMISSIS* sulla condotta di *OMISSIS* traeva origine da una "telefonata del Direttore Generale che, con toni molto alterati, gli ordinava di procedere nei confronti del funzionario *OMISSIS* in relazione ad un post dallo stesso pubblicato sul social media "Facebook"". Nel corso della telefonata il Direttore gli inviava, tramite WhatsApp, lo screenshot tratto dal citato social media. Il suddetto post faceva implicito riferimento alla vicenda relativa ad alcune operazioni di esportazione effettuate dalla Società "*OMISSIS*", di cui in quei giorni si erano occupate talune testate giornalistiche. Nel commentare la vicenda, il funzionario *OMISSIS* esprimeva dubbi sulla correttezza delle citate operazioni di esportazione evidenziando, conseguentemente, la presunta inadeguatezza dei controlli (che competono prioritariamente all'Agenzia), e finendo, in questo modo, con il mettere in cattiva luce l'operato e l'immagine dell'Agenzia. Per tale motivo, non ravvisando la necessità di ulteriori accertamenti, il dott. *OMISSIS* segnalava l'accaduto alla Direzione di appartenenza del funzionario in parola per le valutazioni e i provvedimenti di competenza.

In conclusione il dott. *OMISSIS* contestava di avere aderito acriticamente ad un ordine proveniente dall'alto, tenuto conto che rientrava tra i suoi obblighi svolgere le attività ispettive straordinarie richieste dal Direttore dell'Agenzia, né di avere posto in essere alcuna condotta ritorsiva, in quanto si sarebbe limitato a constatare evidenze oggettive, quali la pubblicazione del post e la riferibilità dello stesso alle vicende di cui si erano occupati gli organi di stampa, astrattamente idonee ad assumere rilievo disciplinare.

Il dott. *OMISSIS* (memoria prot. n. *OMISSIS* dell'8.05.2023) assumeva che in sede di audit, alla quale aveva partecipato, era stata rivolta a *OMISSIS*, tra le altre e ripetutamente, la domanda se gli accessi ai sistemi informatici fossero connessi ad una delega da parte dell'Autorità Giudiziaria, chiedendo o il numero del procedimento penale o, in alternativa, il nome del sostituto procuratore titolare delle indagini. Non erano mai stati chiesti i nomi degli indagati, né interni, né esterni all'amministrazione. Come precisato da *OMISSIS*, anche *OMISSIS* escludeva di aver aderito "*... acriticamente agli ordini provenienti dall'alto*". Per come si erano svolti i fatti, il dott. *OMISSIS* precisava di aver perseguito il solo fine di verificare la legittimità degli accessi informatici e cioè l'esistenza di un procedimento penale nel quale *OMISSIS* o comunque la struttura *OMISSIS* fossero stati delegati a svolgere attività di P.G.. *OMISSIS* escludeva anche di aver eseguito ordini di *OMISSIS* in modo acritico, e affermava di essere venuto a conoscenza dei fatti contestati a *OMISSIS*, a *OMISSIS* e a *OMISSIS* solo in occasione della comunicazione di avvio del procedimento dell'Autorità. Nessun "sentimento" ritorsivo da parte sua nei confronti di *OMISSIS* sussisteva, non avendo egli mai ricevuto da quest'ultimo un'offesa o altro che potesse giustificare risentimento o desiderio di vendetta.

Il dott. *OMISSIS* (memorie prot. n. *OMISSIS* del 19.05.2023, prot. n. *OMISSIS* del 27.06.2024, prot. n. *OMISSIS* del 28.06.2024), nel sostenere la sua estraneità ai fatti in contestazione, negava radicalmente la fondatezza degli addebiti. A sostegno delle ragioni difensive (prot. n. *OMISSIS* /2023) *OMISSIS* precisa di aver acquisito la qualifica di dirigente presso l'Ufficio *OMISSIS* solamente a far data dal 20 aprile 2020 e che il rapporto con il WB si sarebbe protratto per soli 18 giorni (dal 20 aprile all'8 maggio 2020). Pertanto, non corrispondeva al vero che in data 14 aprile 2020 avrebbe assunto l'iniziativa di convocare il dott. *OMISSIS* invitandolo ad ignorare che i dispositivi di protezione "*fossero inutili, testualmente farlocchi, e ciò esclusivamente per necessità (ragioni) di Stato che si imponevano rispetto alla realtà denunciata*". Peraltro, a quella data (14 aprile 2020) *OMISSIS* svolgeva la propria attività lavorativa in qualità di Direttore dell'Ufficio *OMISSIS*. L'incontro con *OMISSIS* sarebbe avvenuto casualmente nei corridoi degli uffici della Direzione *OMISSIS* dove *OMISSIS* si trovava per svolgere varie attività per l'Ufficio di *OMISSIS*. *OMISSIS* non avrebbe fatto, quindi, nessun riferimento a "dispositivi farlocchi" relativamente alle mascherine di protezione dal coronavirus e la conversazione con *OMISSIS* andava intesa alla luce della

normativa emergenziale del tempo, in particolare al d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (artt. 15 e 16) che, per proteggere la salute e la vita delle persone, consentiva di procedere con approvvigionamenti di mascherine protettive in deroga alle previgenti norme di legge. Ciò spiegherebbe, secondo *OMISSIS*, la sua affermazione riferita alla citata "ragione di Stato", che sussisteva per volontà del legislatore. *OMISSIS* insisteva, quindi, sulla correttezza del proprio operato nell'ambito delle attività di contrasto alle eventuali frodi sul materiale sanitario. I contatti di *OMISSIS* con *OMISSIS*, pur nel limitato periodo sopra indicato (18 giorni) si sarebbero inoltre ancor più rarefatti in forza dello *smart working*, atteso che il WB nel frangente temporale che va dal 14 aprile al 18 maggio 2020 lavorava in presenza solo tre giorni. Nella memoria difensiva si escludeva qualsiasi responsabilità di *OMISSIS* per la presunta estromissione del WB da tutti gli accessi informatici e per il provvedimento di trasferimento presso la Direzione *OMISSIS*. Con nota prot. n. *OMISSIS*/2023, integrata al prot. n. *OMISSIS*/RU, inoltre, il dott. *OMISSIS* riferiva all'Autorità che, pur essendo stato sottoposto a procedimento disciplinare dall'UPD dell'*OMISSIS* per fatti analoghi a quelli oggetto del procedimento sanzionatorio ANAC, il procedimento si era concluso con archiviazione degli addebiti, giusta provvedimento prot. n. *OMISSIS*/RU, evidenziando come la conversazione con *OMISSIS* del 14.04.2020, nella quale sembrava che *OMISSIS* volesse influenzare o minacciare il suo interlocutore, in realtà doveva essere inquadrata nel contesto pandemico del Covid19, conversazione priva di rilievo disciplinare.

Con una prima nota pervenuta al prot. n. *OMISSIS* del 5.06.2023 il dott. *OMISSIS* chiedeva l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, nonché la sospensione dei termini del procedimento per pendenza del procedimento penale n. *OMISSIS*/21 nella sua fase di indagini preliminari.

Preliminarmente la difesa di parte contestava la veridicità di alcune dichiarazioni rese dal WB, segnatamente per ciò che concerne la sua convocazione presso l'Ufficio del D.G. *OMISSIS* unitamente al dirigente *OMISSIS*.

Stando alla ricostruzione di *OMISSIS*, infatti, non corrisponde al vero che *OMISSIS* fu "convocato" appositamente in data 7 febbraio 2020, trattandosi più semplicemente di un incontro calendarizzato per tutti i direttori di vertice dell'Agenzia *OMISSIS* (circa 20) e, nel caso specifico, si trattava di un incontro che avrebbe dovuto riguardare il solo dott. *OMISSIS*; fu, quindi, esclusivamente del dott. *OMISSIS* l'iniziativa di farsi accompagnare dal dott. *OMISSIS*. Ad avviso di *OMISSIS* si sarebbe trattato di uno dei tanti incontri "conoscitivi", in programma per tutti i direttori territoriali, finalizzati ad assumere informazioni sommarie sulle attività di competenza di ognuno, ivi comprese quelle di polizia giudiziaria.

OMISSIS proseguiva evidenziando di non avere palesato alcuna avversione verso il *OMISSIS* nel corso di quell'incontro ascrivibile alla pregressa denuncia del WB alla Procura della Repubblica. E ciò anche in considerazione del fatto che le indagini cui faceva riferimento il WB si collocano nell'anno 2019, cioè prima della nomina di *OMISSIS* a direttore dell'Agenzia *OMISSIS*, avvenuta nel mese di gennaio 2020.

Ne deriva che sarebbero destituite di fondamento le affermazioni di *OMISSIS* secondo cui il direttore *OMISSIS* avrebbe esercitato pressioni per conoscere i nomi dei funzionari doganali coinvolti nelle indagini della Procura di *OMISSIS*, trattandosi di persone a lui "completamente ignote", né tanto meno si comprendeva, secondo la difesa, come potevano essere coinvolte, nelle attività oggetto di indagine, persone di "sua fiducia" considerato che il direttore appena nominato non aveva alcun antecedente rapporto con l'Agenzia né conosceva alcun dipendente al suo interno.

I rilievi difensivi vertevano, quindi, (i) sull'asserita assenza in capo a *OMISSIS* di un interesse a tutelare persone per lui ignote, nonché sul fatto che l'ufficio *OMISSIS* dell'Agenzia non avrebbe potuto non indagare sugli accessi sospetti di *OMISSIS* alle banche dati fiscali (9.500 accessi) stante la mancata comunicazione da parte di quest'ultimo delle attività di polizia giudiziaria di cui era stato incaricato; (ii) sulla circostanza che non si sarebbero verificati altri incontri con *OMISSIS* dopo quello di febbraio 2020; (iii) sulla sua estraneità ad ogni possibile azione persecutoria e ritorsiva nei confronti del WB; (iv) sulla inconsistenza della tesi che avrebbe ravvisato fini ritorsivi nella nomina del dott. *OMISSIS* come dirigente dell'Ufficio *OMISSIS*; (v) parimenti sull'assenza di ritorsività del provvedimento di trasferimento di *OMISSIS* alla Direzione *OMISSIS*, stante la mancanza di competenze in tal senso in capo al Direttore Generale dell'Agenzia.

Profili decisionali a parte, con specifico riferimento al trasferimento di *OMISSIS* alla Direzione *OMISSIS*, *OMISSIS* sosteneva che l'applicazione del dott. *OMISSIS* a un diverso Ufficio non poteva essere riportata a sue azioni gestionali e, in ogni caso, non poteva nemmeno parlarsi di demansionamento, posto che il nuovo incarico era coerente con la qualifica di funzionario di terza area propria di *OMISSIS*.

Parimenti non erano ritorsivi neppure i procedimenti disciplinari iniziati nei confronti del WB, in quanto la loro attivazione non rientrava nella sfera decisionale del DG *OMISSIS* ma in quella autonoma dell'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD). *OMISSIS* concludeva infine sull'assenza del nesso causale tra le segnalazioni di *OMISSIS* (denuncia e relazioni interne) e i provvedimenti presuntivamente ritorsivi.

Con una seconda memoria pervenuta al prot. n. *OMISSIS* del 5.10.2023, il dott. *OMISSIS*, nel comunicare la conclusione delle indagini preliminari del citato procedimento penale n. *OMISSIS*/21 mediante richiesta di rinvio a giudizio, rinnovava l'istanza



di sospensione del procedimento ANAC per pendenza del giudizio penale avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio.

Successivamente *OMISSIS*, con nota prot. n. *OMISSIS* del 18.10.2023, rinnovava la richiesta di audizione personale, al fine di presentare le proprie difese, istanza questa rigettata con provvedimento prot. n. *OMISSIS* del 26.10.2023, ritendendosi che la documentazione confluita in atti fosse di per sé idonea a fornire un congruo quadro delle vicende al vaglio dell'Autorità. Con una quarta produzione documentale (prot. n. *OMISSIS* del 15.12.2023, integrata con prot. n. *OMISSIS* del 15.12.2023), *OMISSIS* rafforzava il quadro difensivo a suo favore. In tale circostanza il dott. *OMISSIS* imputava a *OMISSIS* alcune iniziative pregiudizievoli al *OMISSIS*, quali, ad esempio, quella di acquisire informazioni dalla *OMISSIS* in merito ai 9.500 accessi di *OMISSIS* (relativi 900 P. IVA e 63 persone fisiche di cui 5 dipendenti dell'Agenzia *OMISSIS*) e quella di relazionare al Direttore Generale sulla ragione di tali numerosissimi accessi e a proporre, come dichiarato anche dal *OMISSIS*, di valutare l'opportunità di attivare la struttura centrale di Audit al fine di accertare, in contraddittorio con la parte, la natura dei suddetti accessi. Secondo *OMISSIS*, era stato *OMISSIS* ad effettuare l'Audit unitamente al Direttore *OMISSIS* e a presentare alla Procura, a valle dell'Audit, una dettagliata e puntuale notizia di reato. Nelle tesi di parte, *OMISSIS* sarebbe rimasto estraneo ad ogni possibile azione persecutoria e ritorsiva nei confronti di *OMISSIS* avendo palesato che lo stesso non aveva alcuna ragione per perseguirlo, Nelle vicende oggetto di istruttoria *OMISSIS* avrebbe avuto una presenza "assolutamente marginale e sempre e solo sollecitata dalle informative rese dai Direttori dell'Audit e principalmente dal Direttore dell'*OMISSIS*". Al pari, secondo *OMISSIS*, verrebbe in atti smentito che le credenziali del *OMISSIS*, necessarie per gli accessi alle banche dati furono sospese, nel mese di maggio 2020, su richiesta del Direttore Generale e poi direttamente dalla Direzione Generale. Tanto *OMISSIS* quanto *OMISSIS* affermano, infatti, l'estraneità del *OMISSIS* sulla questione dell'aggiornamento delle credenziali. Della revoca delle credenziali di *OMISSIS* si occupò, secondo *OMISSIS*, d'iniziativa il dott. *OMISSIS*, probabilmente perché, come da prassi, avendo il funzionario cambiato Ufficio, gli accessi dovevano essere obbligatoriamente sospesi e poi richiesti con diverse credenziali e imputabili ad altro Centro di Responsabilità.

Suggestiva, ma priva di riscontri fattuali, secondo *OMISSIS*, sarebbe anche la ricostruzione, confluita nella nota ANAC, per come proposta dal *OMISSIS*, in merito a possibili ma ignoti collegamenti con indagini sui dispositivi di protezione personale (DPI) collegati al periodo pandemico. Su tali aspetti il *OMISSIS* insisteva per "la regolarità delle azioni di verifica e controlli posti in essere in quel periodo dall'Agenzia delle *OMISSIS* che si è scrupolosamente conformata alle disposizioni normative di natura emergenziale emanate proprio al fine di facilitare l'arrivo dei dispositivi medici e di salvaguardia della salute e sicurezza dei cittadini". A tali considerazioni si perveniva in ragione dei chiarimenti e della documentazione prodotta nel presente procedimento da *OMISSIS* e da *OMISSIS*.

In merito all'applicazione di *OMISSIS* all'Ufficio *OMISSIS*, *OMISSIS* ricordava che la competenza di trasferire o assegnare il personale di *OMISSIS* non poteva, in alcun modo, essere ascritta al Direttore Generale, in quanto la gestione delle risorse e del personale, soprattutto se non dirigenziale come nel caso di *OMISSIS*, era competenza del Capo del Personale e dei vari Direttori Territoriali. Conseguentemente, l'applicazione del dott. *OMISSIS* a un diverso Ufficio non era seguita certo ad azioni gestionali riconducibili al Direttore Generale. Neppure si poteva parlare di "demansionamento", secondo *OMISSIS*, per il solo fatto del trasferimento all'Ufficio *OMISSIS*, in ragione della qualifica del *OMISSIS* (funzionario di Terza Aerea) e dei compiti di istituto di tale Ufficio compatibili con la suddetta qualifica.

Per quanto riguardava i procedimenti disciplinari intrapresi nei confronti di *OMISSIS*, anch'essi citati nella comunicazione di avvio del procedimento, il D.G. *OMISSIS* precisava di non avere alcuna contezza di tali procedimenti. La competenza degli stessi, per generale normativa di settore, secondo *OMISSIS*, spettava all'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) centrale o territoriale, che li svolgeva in maniera del tutto autonoma ma mai prima di aver acquisito riscontri fattuali e documentali.

Altri rilievi di *OMISSIS* attenevano ad anomalie comportamentali di *OMISSIS* e alla malattia professionale lamentata da quest'ultimo, nonché a precedenti vicende che coinvolgevano il funzionario in argomento (pag. 15 e ss. memoria prot. *OMISSIS* del 15.12.2023), ritenute non pertinenti rispetto all'istruttoria in oggetto. Affermava testualmente il dott. *OMISSIS* (pag. 19 memoria cit.) "né tantomeno a diversa conclusione si può pervenire sulla base dell'avviso di garanzia citato nella nota di avvio di istruttoria Anac - procedimento penale *OMISSIS*/21 - che vede il prof. *OMISSIS* indagato per istigazione alla violazione del segreto istruttorio e per calunnia ai danni del segnalante".

Ciò che rilevava ai fini della definizione del presente procedimento, secondo *OMISSIS* (pag. 20 memoria prot. *OMISSIS*/2023) sarebbe stata esclusivamente l'assenza di un nesso di causalità tra le segnalazioni di *OMISSIS* e i provvedimenti presuntivamente ritorsivi unitamente alla dimostrata assenza, all'origine, di una reale motivazione che potesse giustificare quanto denunciato.

Con comunicazione pervenuta al prot. n. *OMISSIS* del 18.12.2024 il dott. *OMISSIS* integrava la difesa di parte con "note informative supplementari", rinnovando allo stesso tempo la richiesta di archiviazione del procedimento. La scarsa

pertinenza al *thema decidendum* di quanto prodotto, per ciò che attiene alle osservazioni riferite ad un Comunicato di una Organizzazione sindacale, induce a tralasciarne la trattazione in questa sede. Per il resto la memoria ribadiva l'estraneità di *OMISSIS* alla decisione di privare *OMISSIS* delle credenziali di accesso alle banche dati dell'Agenzia, mentre altre considerazioni si riferivano al trasferimento del dott. *OMISSIS* all'Ufficio *OMISSIS* dell'Agenzia, anch'esso qualificato dal WB come azione ritorsiva ai suoi danni. Al riguardo *OMISSIS* richiamava l'ordine di servizio n. 1/2020 che spostava il dott. *OMISSIS* al nuovo Ufficio *OMISSIS*, puntualizzando che "quello che viene descritto come un atto "punitivo" ad personam voluto e realizzato dall'allora Direttore Generale *OMISSIS* è, invece, un ordine di servizio che riguarda circa 30 funzionari della Direzione Territoriale *OMISSIS*, firmato dalla responsabile delle risorse umane dott.ssa *OMISSIS*, che in ragione di una più generale riorganizzazione dell'Agenzia riassegna il suo personale". Nessun atto vessatorio, quindi, ma un piano di riorganizzazione, a valenza nazionale, che aveva coinvolto centinaia di risorse umane.

In conclusione, *OMISSIS* riteneva di aver dimostrato che le iniziative e i provvedimenti adottati nei confronti del segnalante *OMISSIS*, e da quest'ultimo ritenuti ritorsivi, non solo non erano azioni gestionali riconducibili al Direttore Generale, né direttamente né indirettamente, ma gli stessi comunque non integravano fattispecie di natura ritorsiva in quanto imputabili a ragioni diverse dalle segnalazioni del funzionario in Procura.

Infine, con integrazione documentale da ultimo pervenuta al prot. n. *OMISSIS* del 6.02.2025, il dott. *OMISSIS* ha comunicato l'intervenuta sentenza di assoluzione decisa dal Tribunale di Ordinario di *OMISSIS*, Sez. GUP, Ufficio 5, per i pp. nn. R.G.N.R. *OMISSIS* /2021 e R.G. GIP *OMISSIS*/2023, giusto dispositivo pronunciato all'udienza della camera di consiglio del 3.02.2025 con contestuale rinvio per il deposito della motivazione nel termine di 90 giorni (scad. 7/05/2025).

Con successiva integrazione documentale pervenuta al prot. n. *OMISSIS* del 6.05.2025 il dott. *OMISSIS* ha prodotto in atti la sentenza integrale di assoluzione comprensiva quindi di motivazione.

In ordine alle cause di sospensione intervenute nel corso del procedimento sanzionatorio, si precisa che questo è stato sospeso una prima volta in data 11.07.2023 ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del Regolamento a seguito di assegnazione di termini alle parti per produzioni istruttorie sino alla presentazione delle suddette produzioni (scadenza posticipata al 14.11.2023); una seconda sospensione è intervenuta in data 26.10.2023 sempre ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del Regolamento per richiesta di un supplemento istruttorio ex art. 14, comma 1, lett. a) del medesimo Regolamento (scadenza posticipata al 14.12.2023); una terza sospensione è stata decisa il 15.11.2023 ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. a) del Regolamento per necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni (Procura della Repubblica di *OMISSIS*), i quali si rivelavano essenziali ai fini della definizione del procedimento, fino all'acquisizione degli atti richiesti; una quarta sospensione, aggiuntiva e concomitante a quella del 15.11.2023, è stata decisa infine nell'Adunanza del 25.05.2024, per la casistica prevista dal citato art. 15, comma 3, lett. a) del Regolamento per richieste, anche qui, rivolte alla Procura della Repubblica di *OMISSIS*.

Considerazioni in diritto

A seguito di un'attenta disamina degli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio, l'Autorità ritiene l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione ex art. 54-bis co. 6, primo periodo, del d.lgs. n. 165/2001 nei confronti del Direttore dell'Agenzia dott. *OMISSIS*, nonché nei confronti dei dirigenti dott. *OMISSIS*, dott. *OMISSIS* e dott. Cosmo Domenico *OMISSIS*. Ciò alla luce delle plurime motivazioni di seguito esposte.

1) Sulla normativa applicabile

Il riferimento normativo da applicare al caso di specie è l'articolo l'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/01.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 24/2023, "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017".

Nella fattispecie all'esame, la segnalazione originaria è stata effettuata ai sensi dell'art. 54-bis e, quindi, le disposizioni di tale articolo, ivi inclusa la tutela da eventuali ritorsioni, trovano applicazione nel procedimento sanzionatorio *de quo*; si



applica altresì il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001" adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 690 del 1 luglio 2020 (GU n. 205 del 18.8.2020) (d'ora in poi anche Regolamento), attuativo del citato art. 54-bis.

II) Sulle presunte misure ritorsive

Le misure ritorsive denunciate dal *OMISSIS*, come elencate nella parte in fatto, ancorché idonee a supportare l'opportunità di avviare il procedimento sanzionatorio nei confronti dei presunti responsabili, si sono rivelate nel corso del procedimento medesimo sprovviste di elementi idonei e sufficienti a condurre l'Autorità a ravvisare in esse caratteri di ritorsività.

Ognuna di esse, infatti, come evidenziato dalle difese, costituisce l'epilogo di iniziative attivate a prescindere dalla segnalazione di illeciti inoltrata all'A.G.O.

1) L'estromissione da tutti gli accessi informatici e il sostanziale demansionamento. Per esse il dott. *OMISSIS* e gli altri dirigenti presuntivamente ritenuti responsabili hanno dimostrato, ciascuno per la parte che li riguarda, la mancanza di fini ritorsivi. Specificatamente per le responsabilità ascritte al Direttore *OMISSIS*, giova rimarcare come tutte le contestazioni del procedimento disciplinare iniziato da ANAC sono state ritenute prive di fondamento dal citato procedimento penale, pur non in via definitiva, stante il recente deposito della sentenza di assoluzione in favore del dott. *OMISSIS* perché "il fatto non sussiste". L'assoluzione piena pronunciata nel processo *OMISSIS* dal Tribunale di Ordinario di *OMISSIS*, Sez. GUP, Ufficio 5, per i pp. nn. R.G.N.R. *OMISSIS* /2021 e R.G. GIP *OMISSIS* /2023, come da dispositivo depositato nella camera di consiglio del 3.02.2025, sgombra il campo da possibili equivoci circa l'ipotetica configurabilità di elementi di ritorsione per le condotte del *OMISSIS* verso *OMISSIS*.

2) Pressioni dell'Audit centrale *OMISSIS* su *OMISSIS* e successiva iscrizione dello stesso nel registro degli indagati per accesso abusivo ai sistemi informatici e conseguente procedimento disciplinare.

Le argomentazioni difensive versate in atti, come sopra approfonditamente dettagliate, risultano adeguatamente motivate nel dimostrare l'assenza del carattere ritorsivo degli accertamenti richiesti nei confronti di *OMISSIS*, per i quali non si coglie, nel carteggio acquisito in corso di procedimento, alcuna finalità ritorsiva di *OMISSIS* e degli altri dirigenti o quantomeno non ricorre alcuna prova che *OMISSIS* abbia condizionato le attività di Audit ai danni del funzionario. Le risultanze finali dell'Audit a carico di *OMISSIS* sono, infatti, confluite in una relazione del 18.12.2020 (prot. *OMISSIS* / *OMISSIS*), a firma del direttore centrale della Direzione *OMISSIS*, inviata al Direttore generale *OMISSIS* e, successivamente, con nota prot. n. *OMISSIS* /RU del 4.10.2021, al Direttore interregionale *OMISSIS*. Le risultanze penali, approdate all'assoluzione di *OMISSIS* con formula piena, sembrano escludere la validità e/o la concretezza di pressioni illecite di *OMISSIS* finalizzate a penalizzare il funzionario, in quanto non risulta che sia stato *OMISSIS* a richiedere la revoca delle password, né gli altri dirigenti (*OMISSIS* e *OMISSIS*), "non potendo escludersi, che la cessazione delle abilitazioni in uso delle password sia stata conseguenza del trasferimento di *OMISSIS* dall'Ufficio Ant *OMISSIS* alla scadenza del secondo periodo di distacco" (v. pg 17 della sentenza). L'esame delle tempistiche consente infatti di rilevare che il trasferimento *OMISSIS* a tale ufficio non sia conseguenza della revoca delle password (come da lui sostenuto) in quanto precedente.

Parimenti l'Audit disposto, a parere del giudice penale, è risultato necessario a seguito della segnalazione di *OMISSIS* riguardante gli accessi sospetti compiuti da *OMISSIS* che "ove non rientranti nell'attività d'ufficio del dipendente pubblico, avrebbero integrato condotte penalmente rilevanti con conseguente obbligo di denuncia", non potendosi ritenere sufficiente la sola dichiarazione di *OMISSIS* in merito alla regolarità di tali accessi. Pertanto, oltre a non costituire una misura ritorsiva, l'audit non rileva nemmeno quale forma di pressione, qualificandosi piuttosto quale attività dell'amministrazione volta a verificare la liceità degli accessi.

3) Procedimento disciplinare del mese di aprile 2021 nei confronti del whistleblower per commenti postati su Facebook.

Per quanto riguarda il procedimento disciplinare del mese di aprile 2021 avviato nei confronti di *OMISSIS* per il post pubblicato nel suo profilo privato Facebook, non si rinvencono in atti significativi elementi comprovanti una ritorsione. Sotto un profilo più generale, infatti, le iniziative dell'amministrazione tese ad appurare che dalla pubblicazione di post e/o commenti destinati ad un'ampia platea di visitatori, come accade nel caso di post pubblicati nei social network, non derivi un danno all'immagine dell'Istituzione, possono collocarsi nel quadro delle ordinarie misure di tutela dell'ente, fermo

restando che la sanzione disciplinare eventualmente irrogata al dipendente trasgressore deve trovare adeguato supporto motivazionale ai sensi della normativa vigente in materia. Nel caso di specie, peraltro, deve escludersi il carattere ritorsivo del procedimento disciplinare anche in ragione dell'archiviazione disposta in favore di *OMISSIS* dal responsabile dell'UPD.

4) Trasferimento del WB alla Direzione *OMISSIS* dell' *OMISSIS*.

Deve escludersi anche qui, come per le altre ipotesi di ritorsione, un intento discriminatorio ai danni del funzionario derivante dalla sua pregressa segnalazione di illeciti, in quanto le deduzioni difensive prodotte in atti dalle parti, soprattutto quelle del dott. *OMISSIS*, sono sufficienti ad avvalorare la tesi che si tratti di provvedimento organizzativo dell'Agenzia e, in ogni caso, estraneo alle iniziative di *OMISSIS*. Il trasferimento del dott. *OMISSIS* a un diverso Ufficio dell'Agenzia (presso la Direzione *OMISSIS*) è ascrivibile non a decisioni del D.G., bensì ad azioni gestionali del Capo del Personale e dei vari Direttori Territoriali (v. memoria prot. n. *OMISSIS* /2023, pag. 11). Pertanto, alla luce delle risultanze cui è approdato il processo penale, tenuto conto della sostanziale sovrapposibilità con il presente procedimento sanzionatorio e considerate le difese di parte, si dispone l'archiviazione del presente procedimento nei confronti del dott. *OMISSIS*.

Per quanto riguarda il dott. *OMISSIS* si ritiene che egli, in sede di controdeduzioni, abbia fornito esaurienti ragioni a discarico e il procedimento nei suoi confronti va archiviato per congruità delle iniziative assunte nei confronti di *OMISSIS* nell'espletamento del ruolo rivestito in seno all'Agenzia. Non si ravvisa, infatti, alcun intento ritorsivo del dott. *OMISSIS* nei confronti del dott. *OMISSIS*.

Parimenti per il dott. *OMISSIS*, il quale fornisce esaurienti ragioni a discarico nella memoria difensiva prodotta in risposta alla contestazione degli addebiti; pertanto, anche nei confronti del dott. *OMISSIS* il presente procedimento è archiviato per congruità delle iniziative assunte nei confronti di *OMISSIS* nell'espletamento del ruolo rivestito in seno all'Agenzia. Non si ravvisa, infatti, alcun intento ritorsivo del dott. *OMISSIS* nei confronti del dott. *OMISSIS* e le dichiarazioni rese risultano, peraltro, coerenti con le precisazioni fornite da *OMISSIS*.

Relativamente al dott. *OMISSIS*, si ritiene che egli abbia fornito esaurienti ragioni a discarico, soprattutto tenuto conto del fattore cronologico degli accadimenti in relazione al limitato periodo temporale dell'incarico dirigenziale espletato da *OMISSIS* presso la Direzione *OMISSIS*. Non si ravvisa alcun intento ritorsivo del dott. *OMISSIS* nei confronti del dott. *OMISSIS* e, pertanto, anche nei suoi confronti il procedimento è archiviato per insussistenza di elementi idonei ad irrogare sanzioni, stante la riscontrata assenza di iniziative ritorsive.

*** **

Premesso quanto sopra, a seguito di un'attenta disamina della documentazione in atti, l'Autorità ritiene che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per l'applicazione della sanzione ex art. 54-bis co. 6, primo periodo, del d.lgs. n. 165/2001 nei confronti di nessuna delle parti destinatarie della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 30301 del 18.04.2023.

Le memorie difensive depositate dalle parti, corredate da corposa documentazione di supporto, contengono sufficienti, esaustivi e comprovati elementi a discarico; in questa sede devono quindi intendersi archiviate le contestazioni mosse con la citata comunicazione di avvio del procedimento. Dalla lettura delle memorie e dall'esame della documentazione allegata risulta, infatti, l'assenza dei presupposti in fatto e in diritto per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in caso di ritorsioni.

L'intervenuta sentenza di assoluzione con formula piena pronunciata in favore del dott. *OMISSIS*, come sopra richiamata, concorre a rinvenire nella specie la sussistenza delle condizioni per disporre l'archiviazione del procedimento.

I provvedimenti che il dott. *OMISSIS* qualifica in termini di ritorsioni rivelano, a valle delle risultanze procedurali, caratteri di assoluta autonomia rispetto alla segnalazione di illeciti che lo stesso dipendente aveva formalizzato in passato.

In esito all'istruttoria condotta, l'Autorità ritiene, pertanto, di archiviare il presente procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), del "Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001" adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 690 del 1 luglio 2020 (GU n. 205 del 18.8.2020).

Tutto ciò considerato e ritenuto,



DELIBERA

- di archiviare il presente procedimento sanzionatorio nei confronti di tutte le parti coinvolte per riscontrata assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
- di comunicare mediante trasmissione pec, con nota a cura dell'Ufficio procedente, la presente deliberazione alle parti;
- di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione previo oscuramento dei dati relativi all'identità del segnalante e dei segnalati.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Roma nel termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b) del d.lgs. 104/2010.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 giugno 2025

Il Segretario, Valentina Angelucci

Firmato digitalmente